

N. 00428/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01406/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1406 del 2011, proposto da:
Aristidea Bongiovanni, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa M.
Benvenuti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Elisabetta
Gangeri in Milano, Via Bassano del Grappa 6;

contro

Comune di Mandello del Lario in Persona del Sindaco p.t.;

per l'annullamento

- del provvedimento dell'11/2/2011 prot. 2938 del responsabile della Struttura n. 7 Edilizia Privata ed Urbanistica, notificato il 18/2/2011, che ribadisce l'ordine di non intraprendere i lavori in oggetto della segnalazione certificata d'inizio attività presentata in data 01/12/2010 prot. 23728;
- del provvedimento del 21/03/2011 prot. 5448 del responsabile della Struttura n. 7 Edilizia Privata ed Urbanistica, notificato il 23/03/2011, che conferma la definitività del provvedimento dell'11/02/2011 prot.

2938 del responsabile della Struttura n. 7 Edilizia Privata ed Urbanistica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha presentato, tramite l'amministratore di sostegno, al Comune di Mandello, una istanza per ottenere l'autorizzazione paesaggistica per l'installazione di una piattaforma elevatrice esterna, per abbattimento di barriere architettoniche.

Acquisito il parere favorevole della Commissione per il paesaggio e la comunicazione della trasmissione alla Soprintendenza, nonché il nulla osta paesaggistico, in data 1.12.2010 veniva presentata una scia per la realizzazione di detta piattaforma.

Con la nota del 5.1.2011 il Comune ordinava di non intraprendere i lavori, avendo accertato la violazione delle norme sulle distanze tra pareti finestrate di edifici antistanti, ai sensi dell'art 27 delle NTA.

L'interessata faceva presente, in sede di osservazioni, che ai sensi dell'art.3 comma 2 L. 13/89 l'obbligo delle distanze è previsto solo nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o uso comune.

Nel caso di specie tra l'opera e l'immobile limitrofo vi è un prato; sostiene inoltre che l'art 27 delle NTA non dovrebbe trovare applicazione, trattandosi di un'opera finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche.

L'Amministrazione tuttavia concludeva il procedimento, ordinando di non iniziare i lavori.

Avverso detto ordine parte ricorrente ha articolato le seguenti censure: erronea applicazione del D.M. 1444/1968, nonché della L. 13/89 art 3 comma 2 e degli artt 19 e 20 L.R. 6/89: la piattaforma non deve rispettare le distanze; la deroga vale anche nell'ambito delle case unifamiliari e non solo per i condomini. Si tratta poi di un intervento di adeguamento che crea un volume tecnico e quindi non vi sarebbe necessità di titolo edilizio.

Con ordinanza n. 955 del 6 giugno 2011 la domanda cautelare veniva accolta.

Alla udienza pubblica del 26 gennaio 2012 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'Amministrazione non ha infatti valutato la circostanza che tra l'opera realizzanda e l'immobile confinante vi è un'area: nell'ipotesi in cui l'area sia di uso comune (circostanza che doveva essere accertata in sede istruttoria), potrebbe trovare applicazione l'art 3 comma 2 della L. 13/89, che, in un'ottica di favore per opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche, introduce, in detta ipotesi, la possibilità di deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi.

Come già evidenziato in sede cautelare, l'Amministrazione ha poi richiesto il permesso di costruire o la d.i.a., senza tuttavia esaminare la tipologia di intervento, qualificandolo apoditticamente come nuova costruzione.

Per tali ragioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Nulla per le spese, non essendosi costituita l'Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)